

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
ARRIVO
15 MAG. 2008
Prot. N. <u>3110</u>

Roma 9 maggio 2008

Egregio Presidente,

facendo seguito alla sua del 30 aprile scorso, prot. 2682, in merito alla consultazione pubblica avviata sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, si inviano in allegato alla presente alcune osservazioni di merito, con riferimento alla specificità dei Fondi di previdenza complementare cooperativi.

Certi che questa rispettabile Commissione terrà nella dovuta considerazione l'osservazione di Confcooperative, porgiamo cordiali saluti.


(Vincenzo Mannino)

Dott. Luigi SCIMIA
Presidente COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma

Premesso che CONFCOOPERATIVE

- considera obiettivo primario di ogni forma di regolamentazione il funzionamento efficace ed efficiente del sistema nell'interesse esclusivo dei soggetti destinatari della previdenza complementare,
- condivide quindi l'esigenza di regolare con maggiore chiarezza la raccolta delle adesioni alle forme di previdenza complementare,
- che per quanto riguarda le osservazioni generali al testo proposto, fa proprie quelle formulate da Assofondipensione,

considerato

- che l'art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 252/05, elencando i potenziali destinatari di forme di previdenza complementare, dopo i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, espone distintamente i soci lavoratori di cooperativa,
- che l'art. 3 del Decreto al comma 1 lettera e) prevede per i soci lavoratori una specifica fonte istitutiva: "accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute",
- che la legge 142/01 ha definitivamente normato la figura giuridica del socio lavoratore di cooperativa indicando come primario il rapporto associativo rispetto all' "ulteriore" rapporto di lavoro
- che l'articolo 9 della legge 30/03, per quanto riguarda i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato, fa riferimento ai ccnl unicamente per la determinazione del «solo trattamento economico minimo» eliminando ogni riferimento alla normativa dei ccnl,
- che l'unica forma di adesione collettiva prevista per il socio lavoratore è quella costituita ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 252/05,

verificato

che sono proposte spesso ai soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato forme di previdenza complementare di tipo collettivo diverse da quelle costituite ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera e),

chiede

che all'art. 11 lettera c) - o in altro punto - del Regolamento in oggetto venga inserita la frase "in caso di lavoratori operanti in cooperativa rilevino la natura del rapporto fra lavoratore e cooperativa, in quanto le forme di previdenza complementare collettiva proponibili ai soci lavoratori sono unicamente quelle costituite ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 252/05"